Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 aprile 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1978, n. **103.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma alla medesima facoltà dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, adottate rispettivamente il 29 giugno 1977 e 3 settembre 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di petrografia della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, adottata il 18 maggio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima della medesima facoltà dell'Università di Palermo;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dottor Ettore Maria Azzaro e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra e facoltà dell'Università di Palermo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Ettore Maria Azzaro alla cattedra omonima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1978, n. **104**.

Sostituzione del rappresentante del Ministero del tesoro in seno alla rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n. 180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1153;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, n. 782;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferdinando Squitieri cessa di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

E' chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione di cui al precedente articolo il dottor Elio Avallone, dirigente generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO —
FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1978
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1978.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961 - Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonché alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Considerato che è deceduto in Roma il 21 ottobre 1976 il prof. dott. Domenico Filipo, docente universitario in otorinolaringoiatria;

Ritenuta l'opportunità di nominare al posto di otorinolaringoiatra resosi libero il prof. dott. Tommaso Marullo, direttore della I cattedra di otorinolaringoiatria dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Tommaso Marullo viene nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 nella qualità di docente in otorinolaringoiatria.

Il prof. dott. Tommaso Marullo viene assegnato alla sezione III.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1978

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1978
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 376

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Nancy (Francia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1977, n. 913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1977, con il quale viene soppresso a decorrere dal 31 marzo 1978 il vice consolato di 1ª categoria in Nancy (Francia);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° aprile 1978 è istituito in Nancy (Francia) un vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Metz e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Meurthe-et-Moselle (ad eccezione del circondario di Briey) e dei Vosges.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1978
Registro n. 447 *Esteri, foglio n.* 333

(2585)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Rojas, Salto Argentino, Balcarce, Bolivar, Chacabuco, Mercedes, Veinticinco de Mayo, Coronel Suarez e in Rio Gallegos (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Rojas (Argentina) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Salto Argentino (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Balcarce (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1951, con il quale veniva istituita in Bolivar (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1950, con il quale veniva istituita in Chacabuco (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Mercedes (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Veinticinco de Mayo (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Coronel Suarez (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 9 luglio 1954, con il quale veniva istituita in Rio Gallegos (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1978 le agenzie consolari di 2ª categoria qui di seguito elencate sono soppresse:

agenzia consolare in Rojas (Argentina);
agenzia consolare in Salto Argentino (Argentina);
agenzia consolare in Balcarce (Argentina);
agenzia consolare in Bolivar (Argentina);
agenzia consolare in Chacabuco (Argentina);
agenzia consolare in Mercedes (Argentina);
agenzia consolare in Veinticinco de Mayo (Argentina);
agenzia consolare in Coronel Suarez (Argentina);
agenzia consolare in Rio Gallegos (Argentina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1978
Registro n. 447 *Esteri, foglio n.* 334

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1978.

Conferimento dell'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna all'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna in sostituzione del laboratorio di chimica agraria di Bologna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, col quale è stato approvato il relativo regolamento;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, concernente il riordinamento degli istituti di vigilanza, tra cui il laboratorio di chimica agraria di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1971, registro n. 13, foglio n. 316, con il quale il laboratorio di biochimica applicata dell'istituto di chimica biologica dell'Università degli studi di Bologna è stato incaricato per le analisi di campioni di mangimi destinati all'alimentazione degli animali, quale istituto collaboratore del laboratorio di chimica agraria di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977, registro n. 14, foglio n. 5, con il quale la circoscrizione del laboratorio di chimica agraria di Bologna viene stabilita nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

Riconosciuto, tra l'altro, che l'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna presenta tutti gli elementi idonei all'efficace espletamento del servizio di vigilanza per la repressione delle frodi;

Decreta:

L'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna è incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari nelle province di Bologna, Ferrara, Folì e Ravenna, in sostituzione del laboratorio di chimica agraria di Bologna. L'istituto si avvarrà della collaborazione dell'istituto di chimica biologica e di biochimica applicata della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, per le analisi biochimiche su alimenti e prodotti dietenci, su integratori e mangimi integrati destinati all'alimentazione degli animali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1978
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 137

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del predetto Consorzio in data 30 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che si è pronunciato nella materia in data 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 10, secondo comma, e 22, secondo comma, dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Art. 10, secondo comma. — L'assemblea ordinaria è convocata, normalmente, una volta all'anno entro il mese di maggio, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, per provvedere:

a) . . . . (*invariato*).

Art. 22, secondo comma. — Entro il mese di marzo di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione compila il bilancio dell'esercizio precedente, che deve essere posto a disposizione dei sindaci, i quali, entro venti giorni, lo restituiranno accompagnato da apposita relazione.

Visto, *il Ministro del tesoro*
STAMMATI

(2565)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario dello Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale in data 5 settembre 1929, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 23 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che si è pronunciato nella materia nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, primo e secondo comma, e 5, quarto comma, dello statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto

federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE DI CREDITO AGRARIO DELL'ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE.

Art. 3, primo comma. — Il patrimonio della sezione di credito agrario è costituito da:

fondo di dotazione;
fondo di riserva ordinario;
fondi di riserva straordinari.

Art. 3, secondo comma. — Il fondo di dotazione è costituito dal conferimento di lire 5 miliardi da parte dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, e potrà essere versato in più soluzioni, in relazione ai versamenti in conto capitale dell'Istituto predetto.

Art. 5, quarto comma. — Le casse di risparmio partecipanti all'Istituto potranno, sotto la propria responsabilità e garanzia, deliberare, quali direzioni compartimentali, le operazioni di credito agrario entro il limite che sarà fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per ciascuna cassa.

Visto, *il Ministro del tesoro*
STAMMATI

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Accertamento nell'area industriale di Acerra della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Acerra (Napoli) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Campania ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni,

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Marmolevante - Salone Internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », che avrà luogo a Bari dal 6 al 14 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Sostituzione del presidente e nomina di un membro del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 4 maggio 1968, con la quale è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 346 del 21 dicembre 1977, con cui è stato ricostituito il comitato per la tutela del suddetto Parco per il quinquennio 1977-82, sono state attribuite le funzioni di presidente del comitato stesso all'on. Sensi avv. Antonio ed è stato indicato un membro del comitato medesimo nella persona del capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria senza indicarne il nome;

Vista la lettera in data 7 febbraio 1978, con la quale l'on. Sensi avv. Antonio ricusa l'incarico di presidente del comitato per motivi di età e di salute;

Vista la lettera n. 551 in data 11 febbraio 1978, con la quale l'assessorato all'urbanistica della regione Calabria ha indicato suo rappresentante in seno al comitato l'ing. Amato Gennaro;

Considerata la necessità di provvedere sia alla nomina di un nuovo presidente del comitato sia ad indicare il nominativo del rappresentante dell'assessorato all'urbanistica della regione Calabria, in seno al comitato stesso;

Decreta:

a) L'on. Buffone Pietro viene nominato presidente del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria in sostituzione dell'on. Sensi avv. Antonio;

b) Il sig. Amato ing. Gennaro è nominato membro del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria in rappresentanza dell'assessorato all'urbanistica della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(3038)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1978.

Sostituzione di due ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1977, con il quale i tenenti colonnelli di pubblica sicurezza Patanè Angelo e Pizzi Giovanni vennero designati, per il biennio 1977-78, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Patanè Angelo è cessato dal servizio ed il tenente colonnello Pizzi Giovanni è stato trasferito ad altra sede, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Il tenente colonnello di p.s. Volpicelli Giovanni, in forza al raggruppamento di Napoli, ed il maggiore di p.s. Grazioso Michele, comandante della sezione di polizia stradale di Napoli, vengono designati quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al 31 dicembre 1978.

Roma, addì 15 marzo 1978

Il Ministro: COSSIGA

(3007)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moncada & C., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce allo Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un motoscafo da competizione tipo « Cigarette » denominato « Blue Horizon », di origine e provenienza USA, la ditta Mon-

cada & C. — in liquidazione — di Roma ha effettuato, per conto dell'acquirente Cabo Caza S.A. di Panama e in favore della Cigarette Racing Team Inc. di Miami (USA), un pagamento anticipato di dollari 14.778,30, di cui al mod. *B*-Import n. 2134335, rilasciato dalla First National City Bank di Roma in data 14 luglio 1971;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la società Moncada è intervenuta nelle trattative tra le summenzionate ditte estere finanziando temporaneamente la Cabo Caza, allo scopo di poter esporre il natante in questione alla Fiera di Amburgo, accollandosi le relative spese di trasporto e che il natante, giunto a Genova nell'agosto 1971, fu fatto proseguire — allo stato estero — per la Repubblica federale di Germania, mentre il rimborso della somma anticipata è avvenuto in due riprese e cioè nel marzo 1972 e nel novembre 1972, una volta espletate le pratiche di immatricolazione ed intestazione dell'imbarcazione in questione da parte della Cabo Caza, e che sono stati dati chiarimenti in merito alla tardiva restituzione della valuta da parte dell'estero;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 93514 dell'11 novembre 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'esborso da effettuarsi a titolo di pagamento anticipato di importazione è stato destinato ad uno scopo diverso da quello dichiarato e, peraltro, non liberamente consentito;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 18 febbraio 1972, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato rispetto dei termini dell'impegno valutario, alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moncada & C. di Roma mediante fidejussione della First National City Bank di Roma nella misura del 5% di $ 14.778,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1978 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonchè la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato, con nota n. 402245 del 4 aprile 1978, ha manifestato il proprio parere favorevole alla concessione e quindi alla misura degli aggi di cui appresso;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 250 (duecentocinquanta) per la scheda modello 740 con relativa busta e per la scheda modello 770;

in L. 350 (trecentocinquanta) per la scheda modello 760 completa;

in L. 150 (centocinquanta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770;

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 96 (novantasei) sui suindicati prezzi di vendita di L. 250 e di L. 350 e l'aggio di L. 56 (cinquantasei) sul prezzo di vendita di L. 150.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 6 (sei) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 15 (quindici) per i quadri dei modelli 740 e 770;

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 65 (sessantacinque) per la scheda modello 740, 760 e 770 e L. 35 per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

(3112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni, e smarriti altri, recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

7-VI (undici punzoni deformati e tre smarriti): « Dal Corno Ferruccio » di Dal Corno dott. Dario, in Vicenza, via P. Sarpi, 5;

38-VI (otto punzoni deformati e dodici smarriti): Costanzelli Roberto & Figli S.n.c., in Vicenza, via E. Di Velo, 70;

86-VI (trentatre punzoni deformati e quaranta smarriti): Scudellaro & Pavan S.n.c., in Vicenza, via N. Vicentino, 86;

159-VI (trentatre punzoni deformati e quattro smarriti): Canevarolo Giovanni, in Vicenza, via Groppino, 3;

212-VI (nove punzoni deformati e uno smarrito): Cazzola Otello & Angelina, in Vicenza, via Saudino, 4;

422 VI (sette punzoni deformati e uno smarrito): Zoso Giorgio, in Monticello Conte Otto, via Saviabona, 177;

486-VI (due punzoni deformati e due smarriti): Bottazzo Gino, in Vicenza, via Brotton, 65;

538-VI (un punzone deformato e tre smarrito): Oreficeria Serenissima di Dal Molin Valeria, in Vicenza, via S. Silvestro, 60.

(2469)

MINISTERO DELLA SANITA

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Oliocin-L dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Oliocin-L, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2837)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Solbar dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Solbar, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2838)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Medilin dell'impresa Scam S.r.l.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Medilin, concessa all'impresa Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2839)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dimexol dell'impresa Scam S.r.l.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Dimexol concessa all'impresa Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena), con decreto ministeriale 1° dicembre 1971, n. 0215.

(2840)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cerealvit L/2 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cerealvit L/2, concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2841)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dimelisol dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Dimelisol, concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con decreto ministeriale 2 ottobre 1972, n. 0982.

(2842)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lindane 25 dell'impresa Fivat S.r.l.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Lindane 25, concessa all'impresa Fivat S.r.l., in Torino, con decreto ministeriale 15 gennaio 1972, n. 0289.

(2843)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Maladane 57 dell'impresa Fivat S.r.l.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Maladane 57, concessa all'impresa Fivat S.r.l., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2844)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fitogamma inodoro P 2 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fitogamma inodoro P 2, concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2845)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fitogamma inodoro P 3 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fitogamma inodoro P 3, concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2846)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Prodotto 40/15 dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Prodotto 40/15, concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2847)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Animert V 101 dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Animert V 101, concessa all'impresa Amonn fitochimica S.p.a., in Bolzano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2848)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrina 10 P dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrina 10 P, concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2849)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Paralin dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Paralin, concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreto ministeriale 23 ottobre 1974, n. 1631.

(2850)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Clorocide polvere bagnabile dell'impresa dott. Formenti S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Clorocide polvere bagnabile, concessa all'impresa dott. Formenti S.p.a., con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2851)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato D.R.M. 40 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato D.R.M. 40, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2852)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di geografia urbana, di scienza delle costruzioni, di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia dell'architettura) e di progettazione artistica per l'industria (disegno industriale) presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geografia urbana;
2) scienza delle costruzioni;
3) caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia dell'architettura);
4) progettazione artistica per l'industria (disegno industriale),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3015)

Vacanza della cattedra di filosofia presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura l'Istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3016)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3017)

Autorizzazione all'Università di Messina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 16 luglio 1977, n. 13903/Div. 2ª A, l'Università di Messina è stata autorizzata ad accettare la donazione delle riviste a carattere scientifico, in atto detenute presso la biblioteca del policlinico, disposta dalla sig.ra Isolina Bergonzoli vedova del prof. Giacomo La Torretta.

(3045)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 gennaio 1978, concernente la sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale risi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1978, nelle parti dove è scritto: «Giovanni *Osegna*», leggasi: «Giovanni *Osenga*».

(2921)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 9 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosei serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Successivamente il giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di 18 serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,10	851,10	850,95	851,10	851 —	851,10	851 —	851,10	851,10	851,10
Dollaro canadese	743 —	743 —	743,50	743 —	742,80	743 —	743,10	743 —	743 —	743,50
Franco svizzero	458,30	458,30	459,40	458,30	459,50	458,25	459,18	458,30	458,30	458 —
Corona danese	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,25	153,30	153,30	153,30	153,10
Corona norvegese	160,88	160,88	161 —	160,88	160,95	160,85	160,91	160,88	160,88	160,70
Corona svedese	186,19	186,19	186,25	186,19	186,25	186,15	186,28	186,19	186,19	186,15
Fiorino olandese	396,27	396,27	396,50	396,27	396,40	396,25	396,24	396,27	396,27	396,12
Franco belga	27,168	27,168	27,17	27,168	27,18	27,15	27,1710	27,168	27,168	27,08
Franco francese	187,24	187,24	187,20	187,24	187,40	187,20	187,28	187,24	187,24	187,10
Lira sterlina	1596,70	1596,70	1597 —	1596,70	1596,30	1596,65	1596,75	1596,70	1596,70	1596,10
Marco germanico	423,05	423,05	423,10	423,05	423,40	423 —	423,18	423,05	423,05	423 —
Scellino austriaco	58,765	58,765	58,8650	58,765	58,80	58,75	58,81	58,765	58,765	58,75
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,70	21 —	20,85	21 —	20,78	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,686	10,686	10,69	10,686	10,69	10,65	10,686	10,686	10,686	10,66
Yen giapponese	3,883	3,883	3,89	3,883	3,88	3,85	3.885	3.883	3.883	3,88

Media dei titoli dell'11 aprile 1978

Rendita 5 % 1935	72,325
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,25
» 5 % (Ricostruzione)	96,60
» 5 % (Città di Trieste)	97,35
» 5 % (Beni esteri)	95,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,20
» 5,50 % » » 1968-83	85,75
» 5,50 % » » 1969-84	77,475
» 6 % » » 1970-85	78,175
» 6 % » » 1971-86	74,725
» 6 % » » 1972-87	73,10
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	82,05

Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90 —
» » » 5,50 % 1979	90 —
» » » Ind. 1- 7-1979	102,10
» » » » 1-10-1979	101,075
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,05
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97,05
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,25
» » 9 % 1980	94,35
» » 10 % 1981	94,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1978

Dollaro USA	851,05
Dollaro canadese	743,05
Franco svizzero	458,74
Corona danese	153,30
Corona norvegese	160,895
Corona svedese	186,235
Fiorino olandese	396,255
Franco belga	27,169

Franco francese	187,26
Lira sterlina	1596,725
Marco germanico	423,115
Scellino austriaco	58,787
Escudo portoghese	20,89
Peseta spagnola	10,686
Yen giapponese	3,884

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele . . . punti 100,000 su 132
2. Chiarapini Fausto . . . » 94,744 »
3. De Negri Errico . . . » 90,568 »
4. De Angelis Vittorio . . . » 90,353 »
5. Tollis Aldo . . . » 89,903 »
6. Martino Arcadio . . . » 89,239 »
7. Vitale Giovanni . . . » 85,319 »
8. Sirri Sergio . . . » 84,950 »
9. La Placa Cataldo . . . » 84,944 »
10. Zaccardi Leonzio . . . » 83,018 »
11. Pacifici Luigi . . . » 82,627 »
12. Giglio Francesco . . . » 81,575 »
13. Cerminara Luigi . . . » 80,622 »
14. Laurenza Giovanni . . . » 80,336 »
15. Travaglini Giuseppe . . . » 78,770 »
16. Lauletta Angelo . . . » 77,454 »
17. Tarella Domenico . . . » 77,313 »
18. Ventriglia Giovanni . . . » 77,004 »
19. Mazzella Claudio . . . » 76,313 »
20. Battista Vito Antonio . . . » 76,032 »
21. Conte Antonio . . . » 75,835 »
22. Mele Marcello . . . » 73,870 »
23. Armocida Elio . . . » 73,556 »
24. Mazzini Libero . . . » 73,189 »
25. Carusi Agostino . . . » 73,109 »
26. Circosta Lorenzo . . . » 72,676 »
27. Amorese Arturo . . . » 72,482 »
28. Labriola Antonio . . . » 72,350 »
29. Ballarotto Oliviero . . . » 72,186 »
30. Ricotta Giovanni . . . » 71,825 »
31. Di Gilio Vito . . . » 71,603 »
32. Mangione Francesco . . . » 71,595 »
33. Sorbo Giuseppe . . . » 71,476 »
34. Mangiapane Antonino . . . » 71,087 »
35. Sanna Francesco . . . » 71,077 »
36. Alfano Antonio . . . » 70,947 »
37. Recchia Ezio . . . » 70,927 »
38. Rotella Mario . . . » 70,886 »
39. Visone Aniello . . . » 70,845 »
40. Cresta Primo . . . » 70,738 »
41. Pompeo Luigi . . . » 70,650 »
42. Mita Antonio . . . » 68,791 »
43. Bova Antonino . . . » 68,400 »
44. Passaretti Umberto . . . » 68,360 »
45. Ventrella Giuseppe . . . » 68,260 »
46. Ferraro Calogero . . . » 67,963 »
47. Colavolpe Antonio . . . » 67,837 »
48. Lugoboni Ubaldo . . . » 67,783 »
49. Falciglia Antonino . . . » 67,652 »
50. Chindamo Giuseppe . . . » 67,547 »
51. Guasticchi Giancarlo . . . » 66,939 »
52. Bellotoma Giovanni . . . » 66,899 »
53. Gianfranchi Cleto Ruggero . . . » 66,832 »
54. Zagordo Cosimo . . . punti 66,778 su 132
55. Bartalena Piero . . . » 66,639 »
56. Guido Pasquale . . . » 66,598 »
57. Pesente Elio . . . » 66,576 »
58. Rapetti Andrea . . . » 66,502 »
59. Pace Antonino . . . » 66,500 »
60. Pazzaglia Mario . . . » 65,538 »
61. Lo Martire Stelio . . . » 64,997 »
62. Narducci Fiorenzo . . . » 64,948 »
63. Casamento Teodoro . . . » 64,488 »
64. Salari Giuseppe . . . » 64,436 »
65. Tosolini Renzo . . . » 64,132 »
66. Faillace Peppino . . . » 63,926 »
67. Lanzillotta Attilio . . . » 63,662 »
68. Russo Alesi Domenico . . . » 63,150 »
69. Amorelli Giuseppe . . . » 62,866 »
70. Gammaldi Mario . . . » 62,600 »
71. Zaffanella Aldo . . . » 61,538 »
72. Nitti Gabriele . . . » 60,905 »
73. Guariento Leone . . . » 60,750 »
74. Magoni Beniamino . . . » 60,599 »
75. Di Cristofaro Giamberardino . . . » 60,016 »
76. Faedda Silvio . . . » 60,000 »
77. Muriana Giuseppe . . . » 59,772 »
78. Gigliotti Giovanni . . . » 59,722 »
79. Callipo Gaetano . . . » 59,613 »
80. Ipprio Ilario . . . » 59,480 »
81. Marinelli Gaspare . . . » 59,240 »
82. Tinti Geltrudino . . . » 58,766 »
83. Ladogana Raffaele . . . » 58,532 »
84. Abatecola Giovanni . . . » 57,545 »
85. Caccavale Antonio . . . » 57,269 »
86. Peralta Antonio . . . » 57,166 »
87. Aprile Pietro Maria . . . » 56,800 »
88. Bruno Carmelo . . . » 56,500 »
89. Alvisi Aldo . . . » 56,372 »
90. Famiglietti Mario . . . » 56,366 »
91. Pianeselli Lamberto . . . » 56,353 »
92. Spiezia Giovanni . . . » 54,866 »
93. Costardi Felice . . . » 54,516 »
94. Goria Marziale . . . » 53,972 »
95. Rademoli Armando . . . » 53,545 »
96. Tozzi Giuseppe . . . » 51,116 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2923)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Vermiglio Giuseppe, nato a Messina il 5 marzo 1941 . . . punti 100 su 100
2. Alessi Alessio, nato ad Ascoli Piceno il 14 settembre 1939 . . . » 95 »

3. Navone Roberto, nato a Torino il 25 aprile 1941 . . . . . punti 95 su 100
4. Cristofori Enrico, nato a Venezia-Mestre il 21 luglio 1939 . . . . . . » 80 »
5. Mandelli Piergiorgio, nato a Merate (Como) il 12 agosto 1938 . . . . » 80 »
6. Baglioni Giampaolo, nato a Roma il 20 gennaio 1932 . . . . » 70 »
7. Micoli Giorgio, nato a Milano il 27 febbraio 1942 . . . . . . » 70 »
8. Scilabra Giovanni, nato a Campobello di Mazara (Trapani) il 22 ottobre 1933 . » 70 »
9. Silvestri Furio, nato a Padova il 3 dicembre 1939 . . . . . . » 70 »
10. Tanini Roberto, nato a Colle Val d'Elsa (Siena) il 6 maggio 1934 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2959)

Rettifiche alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 99 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Morreale Budella Salvatore anzichè Morreale Bubella Salvatore;

Constatato che al n. 204 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Bozzonetti Renato anzichè Buzzonetti Renato;

Accertato che al n. 309 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 7 maggio 1936 relativa al dottor Loparco Giovanni, anzichè 7 marzo 1936;

Constatato che al n. 346 è stato erroneamente riportato il cognome Benedetti Gian Piero anzichè Benetti Gian Piero;

Decreta:

Al n. 99 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977 leggasi Morreale Bubella Salvatore anzichè Morreale Budella Salvatore.

Al n. 204 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977 leggasi Buzzonetti Renato, anzichè Bozzonetti Renato.

Al n. 309 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977 leggasi 7 marzo 1936, anzichè 7 maggio 1936.

Al n. 346 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977 leggasi Benetti Gian Piero, anzichè Benedetti Gian Piero.

Il Presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2960)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Gela

Il veterinario provinciale informa che con decreto n. 368 del 10 febbraio 1978 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello vacante nel comune di Gela.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 15 giugno 1978.

Per i documenti ed i titoli occorrenti, nonchè per ogni altra notizia, vedasi apposito bando presso l'albo delle prefetture e degli uffici del veterinario provinciale della Repubblica.

(2994)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1978, n. 1030, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di tre posti di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il decreto in data 20 marzo 1978, n. 571, del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2221;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente della regione Marche, dai ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale di Ascoli Piceno;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Rogheto dott. Aldo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Miriam Ricci, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Marche proveniente dai ruoli del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 30 marzo 1978

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(2995)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(1333/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(1331/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di primario dermatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(1332/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pontremoli (Massa-Carrara).

(1337/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di primario ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(1330/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(1334/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale « S. Ambrogio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(1335/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1338/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 1.

Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione previsti da disposizioni legislative i quali non siano amministratori o dipendenti regionali e risiedano in comuni che distano oltre 25 chilometri dal comune ove si riunisce l'organo di cui fanno parte, è corrisposta una indennità a titolo di rimborso spese pari alla indennità di missione stabilita per i dipendenti regionali appartenenti alla più alta qualifica, oltre al rimborso delle spese di viaggio comprese quelle per l'uso della vettura letto e dell'aereo; se il viaggio è effettuato con autovettura propria è corrisposta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti regionali.

L'indennità di missione e il rimborso spese nelle misure stabilite al comma precedente vengono corrisposti anche quando i componenti degli organi collegiali di cui trattasi debbano recarsi fuori del comune di residenza per motivi dipendenti dal loro incarico.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme di leggi regionali che prevedono una maggiorazione a titolo di rimborso spese dei gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali nonchè ogni altra norma riguardante la corresponsione ai medesimi soggetti di indennità a titolo di rimborso spese.

Art. 3.

Ai componenti degli organi collegiali le cui spese di funzionamento sono poste a carico della Regione si applicano le disposizioni della presente legge.

Restano ferme le norme previste dalle leggi regionali 29 novembre 1974, n. 41, art. 1, e 24 giugno 1976, n. 20, art. 12, riguardanti i membri del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate, nonchè quelle previste dalle leggi regionali 24 maggio 1972, n. 8, art. 13, e 18 gennaio 1975, n. 4, art. 12, riguardanti i membri del comitato tecnico urbanistico.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dei bilanci di ciascun esercizio finanziario.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 gennaio 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1978 il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, recante «Norme in materia di bilancio e contabilità».

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica «Spese per il consiglio regionale» ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 gennaio 1978

CAROSSINO

(1454)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1978, n. 1.

Disciplina del servizio di emodialisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, nell'ambito dei propri interventi nel campo sanitario, disciplina il servizio di emodialisi a norma dei successivi articoli, allo scopo di assicurare ai soggetti affetti da nefropatie croniche un'assistenza più rispondente alle loro esigenze anche agli effetti di un migliore recupero sociale.

Art. 2.

Articolazione del servizio

Il servizio di emodialisi, quale previsto dalla legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21, si articola in:

a) centri di riferimento, costituiti da divisioni ospedaliere di nefrologia con annesso servizio di emodialisi;

b) centri periferici di unità emodialitiche ad assistenza limitata;

c) emodialisi domiciliare.

Art. 3.

Centri di riferimento e centri periferici

Gli enti ospedalieri per i quali il piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento prevede l'esistenza della divisione di nefrologia, con annesso servizio di emodialisi, possono essere autorizzati ai sensi del successivo art. 6 a convenzionarsi con altri enti ospedalieri operanti nella provincia, privi della suddetta divisione, al fine di istituire presso le loro sedi centri periferici di unità emodialitiche ad assistenza limitata. La divisione di nefrologia assume in tal caso nei confronti dei predetti centri periferici le funzioni di centro di riferimento secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Presso i centri periferici di cui al comma precedente i pazienti, precedentemente addestrati ai sensi dell'art. 9, si sottopongono al trattamento emodialitico con l'assistenza di personale infermieristico sotto la responsabilità del centro di riferimento.

Art. 4.

Compiti del centro di riferimento

Il centro di riferimento è tenuto ad assicurare:

a) l'addestramento e l'aggiornamento del personale infermieristico da impiegare presso i centri periferici;

b) l'addestramento dei pazienti;

c) l'assistenza medico-specialistica con la presenza periodica di medici del centro di riferimento stesso;

d) un servizio di guardia medica telefonica durante gli orari di effettuazione dell'emodialisi presso i centri periferici;

e) le apparecchiature necessarie per l'effettuazione dell'emodialisi, sia ai centri periferici, sia ai pazienti abilitati ad effettuare l'emodialisi domiciliare;

f) la disponibilità di unità emodialitiche al fine di far fronte ad impedimenti temporanei ed imprevedibili del servizio presso i centri periferici ed a casi di emergenza.

Art. 5.

Compiti dei centri periferici

Gli enti ospedalieri, presso i quali siano stati istituiti i centri periferici, debbono mettere a disposizione del servizio di emodialisi il personale infermieristico addestrato a norma dell'art. 9, i locali idonei per il corretto funzionamento delle unità emodialitiche e gli altri servizi a tal fine necessari.

Art. 6.

Autorizzazione ad istituire centri periferici

Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui al precedente art. 3, primo comma, gli enti ospedalieri ivi previsti debbono farne domanda alla giunta provinciale, specificando la dislocazione dei centri periferici che essi intendono istituire e le modalità organizzative e di erogazione del servizio di emodialisi ad assistenza limitata presso i centri medesimi.

L'autorizzazione è rilasciata dalla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità.

Art. 7.

Commissione

Presso ciascun ente ospedaliero in possesso della autorizzazione di cui all'articolo precedente è costituita una commissione presieduta dal primario della divisione di nefrologia e dialisi e composta da un medico, da un infermiere professionale addetti al servizio di emodialisi, e da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale emodializzati.

La commissione è nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

Spetta alla commissione:

a) accertare l'esistenza dei requisiti psico-fisici e degli altri requisiti necessari ai fini dell'ammissione dei pazienti all'addestramento previsto dall'art. 9 e determinarne la durata;

b) accertare l'idoneità dei pazienti all'effettuazione della emodialisi, dopo un adeguato periodo di addestramento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8;

c) svolgere i compiti ad essa demandati dalla presente legge in materia di emodialisi domiciliare.

Art. 8.

Autorizzazione dei pazienti

I pazienti che abbisognano di trattamento emodialitico ed intendono servirsi dei centri periferici debbono essere previamente autorizzati dal primario della divisione di nefrologia e dialisi costituita in centro di riferimento ai sensi dell'art. 3, a seguito di accertamento dei requisiti e dopo il periodo di addestramento di cui al successivo art. 9, conclusosi favorevolmente.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere revocata per esigenze cliniche. In tal caso, come pure in caso di rinuncia, i pazienti sono ammessi al trattamento emodialitico presso i centri di riferimento semprechè ciò sia possibile in relazione alle esigenze organizzative di quest'ultimo.

Art. 9.

Addestramento

L'addestramento del personale infermieristico e dei pazienti ai fini dell'effettuazione del trattamento emodialitico presso i centri periferici ad assistenza limitata è effettuato da personale medico, infermieristico e tecnico addetto al centro di riferimento, sotto la direzione del primario responsabile. Esso consiste in insegnamenti teorici e pratici e viene realizzato con modalità e criteri prefissati secondo le esigenze organizzative del servizio di emodialisi.

L'addestramento del personale infermieristico richiede un periodo di servizio continuativo non inferiore a quattro mesi presso il centro di riferimento.

La durata del periodo di addestramento per i pazienti viene determinata in rapporto ad ogni singolo caso dalla commissione di cui all'art. 7.

Art. 10.

Emodialisi domiciliare

Ai fini della presente legge si intende per emodialisi domiciliare il trattamento emodialitico effettuato senza la presenza di personale sanitario e con la collaborazione di un assistente, familiare o terzo, in locali ad uso singolo o collettivo riconosciuti dalla commissione prevista dall'art. 7.

Gli enti ospedalieri di cui all'art. 3, primo comma, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità, a tenere corsi di addestramento per l'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie per l'effettuazione dell'emodialisi domiciliare.

Art. 11.

Abilitazione all'effettuazione dell'emodialisi domiciliare

I pazienti ed i loro assistenti, che intendano effettuare il trattamento di emodialisi domiciliare, debbono farne domanda ad un centro di riferimento.

A seguito dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e clinici da parte della commissione prevista dall'art. 7, i pazienti ed i loro assistenti sono ammessi a frequentare i corsi di addestramento presso il centro di riferimento.

Al termine del corso di addestramento, la stessa commissione di cui al precedente comma procede all'accertamento dell'idoneità dei pazienti e dei loro assistenti alla pratica del trattamento emodialitico domiciliare. Il trattamento va eseguito senza fini di lucro.

Art. 12.

Regolamento

Con regolamento di esecuzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati lo svolgimento dell'emodialisi domiciliare e le relative attività di addestramento.

Art. 13.

Norma transitoria

Gli enti ospedalieri i quali, disponendo della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi, avessero già in funzione unità emodialitiche esterne alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 entro sessanta giorni dalla data predetta.

Art. 14.

Onere delle prestazioni

Le prestazioni emodialitiche non in costanza di ricovero rientrano nella competenza degli enti mutualistici secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15.
Finanziamento

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul «Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera» e sono compresi tra le spese di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 2 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1566)

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1978, n. 2.

Istituzione del comitato provinciale per l'educazione e la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, quale organo di consultazione della provincia autonoma, il comitato provinciale per l'educazione, la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero.

Art. 2.

Il comitato ha il compito di:

a) individuare ed elaborare proposte, atti ed iniziative tesi alla promozione, allo sviluppo e coordinamento dell'educazione e formazione sportiva e delle attività motorie del tempo libero, intese come servizio sociale e fatto culturale; all'incremento ed al miglioramento degli impianti e delle attrezzature per l'educazione sportiva, per lo sport agonistico promozionale e formativo, per le attività motorie e la ricreazione; alla assicurazione dei servizi di medicina sportiva e tutela sanitaria; allo sviluppo dell'associazionismo sportivo ed al potenziamento e coordinamento delle attività sportive popolari e di massa;

b) individuare e proporre iniziative intese a stimolare le istituzioni scolastiche per l'attuazione della pratica sportiva negli istituti di ogni ordine e grado;

c) esprimere il proprio parere sui disegni di legge attinenti le materie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

Il comitato provinciale per l'educazione, la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero, è composto:

a) dall'assessore a cui è attribuita la materia delle attività sportive o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da due consiglieri provinciali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) da un rappresentante per ciascun comprensorio costituito;

d) da un rappresentante per ciascuno degli enti del tempo libero, di propaganda e promozione sportiva, che agiscono nella provincia;

e) dal presidente provinciale del C.O.N.I.;

f) dal provveditore agli studi o da persona delegata;

g) dal rappresentante provinciale della Federazione medici sportivi;

h) da cinque rappresentanti delle federazioni sportive designati dal comitato provinciale del C.O.N.I. di Trento;

i) da un rappresentante per ogni comprensorio, designato in comune accordo dalle associazioni sportive svolgenti prevalentemente attività sportiva in ciascun comprensorio;

l) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui alla precedente lettera *i*) sono designati in una apposita assemblea, convocata nella sede di ciascun comprensorio dall'assessore cui è attribuita la materia delle attività sportive e presieduta, senza diritto di voto, da un funzionario della giunta provinciale. A tale assemblea sono invitati a partecipare i presidenti o loro delegati delle associazioni sportive che svolgono da almeno un anno prevalentemente attività sportiva nel comprensorio e che hanno trasmesso all'assessorato competente copia dello statuto sociale, o che dimostrino di aver aderito ad una federazione sportiva o ad un ente di propaganda o promozione sportiva.

Art. 4.

Ai membri di cui all'art. 3 sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5.

Presiede il comitato l'assessore provinciale a cui è attribuita la materia delle attività sportive.

Il comitato elegge nel proprio seno un vice presidente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Il comitato ha sede presso la provincia e viene convocato su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale, ed i suoi componenti rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso della legislatura, taluno dei componenti debba essere sostituito.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato competente alle attività sportive.

Nella prima applicazione della presente legge gli enti, le associazioni e le organizzazioni, di cui all'art. 3, devono far pervenire le loro segnalazioni nominative all'assessore competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. Ai fini della convocazione delle assemblee, di cui al secondo comma dell'art. 3, le associazioni sportive devono far pervenire copia dei loro statuti o certificazione di adesione ad una federazione sportiva o ad un ente di propaganda o promozione sportiva, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; le assemblee di designazione devono tenersi entro i trenta giorni successivi.

Art. 6.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; i pareri sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il comitato, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti, sportivi, o rappresentanti di enti ed associazioni particolarmente interessati al settore sportivo.

Art. 7.

Al maggior onere annuo valutato in L. 3.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 3.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. III. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . L. 3.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1567)

LEGGE PROVINCIALE 27 gennaio 1978, n. 3.

Integrazioni di programmi di opere pubbliche e nuove procedure amministrative.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ULTERIORI INTERVENTI PER ACQUEDOTTI FOGNATURE ED ALTRE OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Per i fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 5.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I programmi di intervento saranno formulati in base alle domande già presentate ed alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenuto conto dell'aumento dei costi.

Il contributo previsto dall'art. 4 della predetta legge provinciale può essere corrisposto, ove non siano ancora costituiti i comprensori, o non siano ancora in funzione i relativi organi istituzionali, ai comuni o loro consorzi. In questo caso qualora i comuni o loro consorzi debbano altresì provvedere all'eliminazione delle attuali discariche, il contributo è elevato alla misura dell'80 per cento.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di L. 1.000.000.000, da utilizzare a norma della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Sono escluse dai benefici previsti dalla legge richiamata al precedente comma le opere ammesse ai contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46.

Titolo II

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 4.

Lo stanziamento di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato, per l'esercizio finanziario 1977, da L. 4.000.000.000 a L. 7.200.000.000, da utilizzare per il finanziamento del primo piano triennale di edilizia scolastica.

Titolo III

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EDILIZIA DESTINATA AD ANZIANI

Art. 5.

Per l'ulteriore prosecuzione di opere già ammesse ai benefici della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26, della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 9 e della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, nonchè per i fini di cui all'art. 2 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 40, compreso il finanziamento di lavori suppletivi e di variante, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

La concessione dei contributi previsti dalle norme richiamate al precedente comma è disposta in conto capitale fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile. Con il provvedimento di finanziamento, la giunta provinciale, nel caso di esecuzione di lavori, può corrispondere in via anticipata la relativa somma ed autorizzare l'immediato inizio degli stessi.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'istituzione richiedente, devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

ULTERIORI INTERVENTI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO

Art. 6.

Per i fini previsti dalla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000, da utilizzare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 55, a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Titolo V

ULTERIORI INTERVENTI PER I PARCHI NATURALI ED ATTREZZATI DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Art. 7.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Titolo VI

UTILIZZAZIONE DEI FONDI

Art. 8.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Titolo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE A PROCEDURE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, nonchè negli articoli 7, 8 e 9 della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, recante norme per l'acceleramento delle procedure in materia di opere pubbliche, sono applicabili per l'esecuzione di tutte le opere e lavori pubblici di interesse provinciale, indipendentemente dalla partecipazione della provincia alla relativa spesa.

Art. 10.

Le attribuzioni conferite all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale dell'assessorato ai lavori pubblici e ad altri funzionari a norma dell'art. 6 della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, sono demandate altresì ai funzionari tecnici preposti rispettivamente al servizio provinciale delle acque pubbliche ed ai servizi tecnici dell'istituto trentino per l'edilizia abitativa.

Art. 11.

Per il collaudo delle opere pubbliche di propria diretta competenza, la provincia può avvalersi, oltre che del proprio personale tecnico in servizio od in stato di quiescenza laureato in ingegneria, architettura, scienze agrarie e forestali, secondo le competenze stabilite dalla normativa vigente, anche di analogo personale dello Stato, della Regione e dei comuni, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Qualora le opere di cui al comma precedente presentino particolare rilevanza tecnica ed amministrativa, possono essere nominate, anche in corso d'opera, commissioni collauda-

trici, presiedute da tecnici e composte anche da funzionari amministrativi, in servizio od in stato di quiescenza, particolarmente esperti nel settore delle opere pubbliche.

Nel caso di nomina di collaudatori esterni alla provincia od in stato di quiescenza, i compensi sono corrisposti secondo le tariffe professionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste dalla legge.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 12.300.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000, derivante dalla applicazione dell'art. 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 3 della presente legge.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 12.300.000.000

In aumento:

Cap. 3380 categ. VIII. — Spesa per il finanziamento dei piani triennali di edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36	L. 3.200.000.000
Cap. 3435 categ. X. — Spese e contributi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino (leggi provinciali 27 dicembre 1975, n. 55 e 3 settembre 1976, n. 31)	» 500.000.000
Cap. 3928 categ. X (di nuova istituzione). — Ulteriori interventi per l'edilizia destinata ad anziani	» 1.500.000.000
Cap. 4124 categ. X (di nuova istituzione). — Fondo per spese e contributi per il finanziamento di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche già ammesse ai benefici di leggi statali, regionali o provinciali (legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 ed art. 11 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46)	» 1.000.000.000
Cap. 4125 categ. X. — Spese per interventi intesi a favorire la crescita civile delle popolazioni attraverso la realizzazione ed il potenziamento di servizi secondo le iniziative previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46	» 5.800.000.000
Cap. 5601 categ. VIII (di nuova istituzione). — Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15	» 300.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 12.300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 gennaio 1978, n. 4.
Provvidenze per la realizzazione di impianti sportivi e l'utilizzo degli interventi dell'Istituto per il credito sportivo.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle finalità della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, la giunta provinciale incentiva la realizzazione di impianti sportivi di cui all'art. 9 della stessa legge provinciale per la pratica degli sports di base, con particolare riguardo alle possibilità di utilizzo di detti impianti da parte dei giovani e della scuola.

Art. 2.

Per gli scopi di cui all'art. 1 la giunta provinciale, sentito il comitato tecnico provinciale dello sport di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una ipotesi di programma, articolato per comprensori, indicante i criteri generali seguiti. L'ipotesi di programma è trasmessa ai comprensori, in quanto costituiti, le cui assemblee, entro i successivi sessanta giorni, potranno formulare controproposte motivate di intervento ed indicheranno inoltre la localizzazione sul territorio degli impianti e l'eventuale priorità.

Decorso tale termine, la giunta provinciale, tenendo conto dei fabbisogni delle varie zone della provincia e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle controproposte di cui al comma precedente, formula il piano definitivo per l'intera provincia, ripartendo altresì tra i comprensori i fondi disponibili. Il piano definitivo, prima della sua deliberazione, viene trasmesso alla commissione legislativa competente.

Qualora l'individuazione riguardasse aree non all'uopo destinate dagli strumenti urbanistici in vigore, l'ente cui spetta provvederà alle relative varianti.

Art. 3.

Per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre progetti standards di impianti sportivi anche con la collaborazione degli uffici tecnici del C.O.N.I.

Art. 4.

Per la realizzazione degli impianti previsti dal programma di cui all'art. 2, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni ed a consorzi di comuni contributi annui costanti dell'11 per cento annuo, per la durata di dieci anni.

Nella spesa ammissibile a contributo può essere compresa quella per l'acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'impianto.

Art. 5.

I comuni ed i consorzi di comuni interessati alla realizzazione degli impianti sportivi presentano domanda alla giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di formulazione del piano definitivo, salvo documentata richiesta di proroga, corredata dalla seguente documentazione:

progetto esecutivo dei lavori;

copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi competenti qualora si tratti di consorzi, riportante la approvazione del progetto dei lavori e degli acquisti del terreno, le modalità di esecuzione e l'assunzione degli oneri a proprio carico.

La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammessa sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

La concessione del contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Nel caso in cui il finanziamento degli impianti rientri nelle linee di credito di cui al successivo art. 7, l'erogazione del contributo è disposta direttamente all'istituto mutuante secondo le

scadenze previste dai piani di ammortamento dei mutui. Negli altri casi il contributo è erogato direttamente al comune in rate semestrali costanti con decorrenza dalla data di concesssione del contributo stesso. In tal caso il contributo può essere ceduto ad istituti di credito.

Qualora l'importo delle opere eseguite sia inferiore all'entità della spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 7.

Per consentire ai comuni ed ai consorzi di comuni la realizzazione degli impianti di cui al piano annuale di intervento, la giunta provinciale è autorizzata ad acquisire linee di credito con istituti di credito ordinario o speciale.

A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i predetti istituti. Nel caso si tratti dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, oltre all'ammontare della linea di credito, la convenzione stabilirà la durata dei mutui, la natura delle opere finanziate e l'ammontare del contributo che l'istituto stesso concederà ai comuni ed ai loro consorzi ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Istituto per il credito sportivo, nonchè ogni altra modalità inerente al contratto di mutuo.

Art. 8.

Il contributo di cui all'art. 4 è cumulabile con le provvidenze di cui all'art. 7.

Art. 9.

Gli impianti realizzati con il contributo provinciale sono inalienabili e vincolati all'uso sportivo. Il mutamento della destinazione o l'alienazione dell'impianto prima della scadenza del mutuo comportano la decadenza del contributo provinciale.

L'uso sportivo è garantito secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 440.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 440.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Il limite di impegno di L. 100.000.000 autorizzato con l'art. 15 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, a carico dell'esercizio finanziario 1973 è ridotto all'importo di L. 42.385.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

Le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 42.385.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1993, a modifica di quanto disposto dal medesimo art. 15, come modificato con l'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33.

Art. 12.

Il limite di impegno di L. 100.000.000 autorizzato con l'art. 7 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3, a carico dell'esercizio finanziario 1974, è ridotto all'importo di L. 17.615.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

Le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 17.615.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1994, a modifica di quanto disposto dal medesimo art. 7, come modificato con l'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33.

Art. 13.

Alla copertura dell'onere di L. 440.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede nel modo seguente:

per L. 300.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 140.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto degli articoli 11 e 12 della legge stessa, dalla riduzione, di pari importo, delle annualità previste a carico del medesimo esercizio finanziario, relativi ai limiti di impegno autorizzati con l'art. 15 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e con l'art. 7 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5755 - categ. X. — Spese per provvidenze a favore di comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di impianti sportivi (leggi provinciali 31 agosto 1973, n. 39 e 4 gennaio 1975, n. 3) . . L. 140.000.000

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 300.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 440.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5760 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ai comuni e ai consorzi di comuni per la realizzazione di impianti sportivi, secondo piani di intervento . . . . . . L. 440.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 5.
Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 8, primo comma, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, è autorizzato lo stanziamento di L. 420.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 8, terzo comma, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 12 della medesima legge n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento - Soc. coop. a r.l., con sede in Trento, un contributo «una tantum» di L. 150.000.000, al fine di incrementare il fondo di cui all'art. 4, lettera *d*), dello statuto della cooperativa.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

Il limite massimo di L. 3.000.000 di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituita dall'art. 5 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, è elevato a L. 7.000.000.

Il fondo di cui all'art. 2 della citata legge provinciale n. 13, elevato a L. 5.000.000 dall'art. 5 della richiamata legge provinciale n. 10, è ulteriormente elevato a L. 6.000.000.

Il limite massimo di L. 2.000.000 previsto dall'art. 3-*bis* della medesima legge provinciale, inserito dall'art. 5 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, è elevato a L. 7.000.000.

Gli interventi effettuati in applicazione del presente articolo hanno la durata di otto anni.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituita dall'art. 5, primo comma, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, ed integrata con il primo comma del presente art. 4, è autorizzato lo stanziamento di L. 4.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1984.

Per i fini di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come modificato dal secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, e dal secondo comma del precedente art. 4, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1984.

Per i fini di cui all'art. 3-*bis* della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, inserito dall'art. 5, quarto comma, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, come integrato dal precedente art. 4, è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1984.

Art. 6.

Per i fini di cui all'art. 34 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 7.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 660.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 9.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 4 della legge provinciale 17 giugno 1977, n. 14, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 5190 . . . . L. 420.000.000
Cap. 5195 . . . . » 80.000.000

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 50.000.000

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . » 660.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 710.000.000

In aumento:

Cap. 2130 - categ. II (di nuova istituzione). — Spesa per il personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui la commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi dell'art. 34 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 . . . . L. 50.000.000

Cap. 5150 - categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in relazione all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci (leggi provinciali 22 novembre 1971, n 13 e 29 gennaio 1976, numero 10) . . . . L. 4.000.000

Cap. 5151 - categ. X. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento per incrementare il fondo di cui all'art. 4, lettera *d*), dello statuto della stessa cooperativa (leggi provinciali 29 gennaio 1976, n. 10, art. 4, e 31 gennaio 1977, n. 11) . . . . . . » 150.000.000

Cap. 5160 - categ. X. — Fondo per il rimborso di perdite della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in operazioni di garanzia (leggi provinciali 22 novembre 1971, n. 13 e 29 gennaio 1976, n. 10) . . . . . . » 1.000.000

Cap. 5171 - categ. X. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento per sopperire alle spese di gestione (legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10) . . . » 5.000.000

Cap. 5190 - categ. X. — Contributi alle cooperative ed alle imprese artigiane su mutui assunti per la realizzazione di centri artigianali (legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, art. 15) . . . » 420.000.000

Cap. 5195 - categ. X. — Contributi alle cooperative ed alle imprese artigiane per gli oneri derivanti dall'assunzione di garanzie fidejussorie per le operazioni finanziarie relative alla realizzazione di centri artigianali (legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, art. 16) . . . . . » 80.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 710.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 6.

Ulteriori interventi a favore della piccola e media industria.

(*Pubblicata nel num. strord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, capo I, concernente nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi.

Art. 1.

Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, concernente nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi è autorizzato lo stanziamento di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

CAPO II

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, modificata con leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 35 e 31 gennaio 1976, n. 12, concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali.

Art. 2.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, come modificata con leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 35, e 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato il limite d'impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.

CAPO III

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41, concernente interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing).

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41, concernente interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing) è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

CAPO IV

Ulteriori interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento, per l'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 4.

Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, concernente interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento, per l'abbattimento del tasso d'interesse, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

CAPO V

Ulteriore integrazione del fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie, di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17 e all'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

Art. 5.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, concernente la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie, ed all'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, nonchè al successivo art. 6, è autorizzato lo stanziamento di L. 8.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

L'apporto al fondo di cui alla citata legge provinciale n. 17 può essere disposto in più soluzioni secondo le necessità di concessione dei finanziamenti.

Art. 6.

I finanziamenti previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, possono essere concessi anche a piccole e medie imprese industriali le quali, per la realizzazione di nuove iniziative o per l'ampliamento di iniziative già esistenti, assorbano, secondo programmi di mobilità concordati con le organizzazioni sindacali, personale proveniente da altre aziende che cessino o riducano l'attività per accertati motivi tecnici di difficoltà mediante la soppressione di interi reparti produttivi, prescindendo dalle disposizioni contenute nell'art. 2, commi primo e secondo, della citata legge provinciale n. 17.

Fra le disposizioni della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, richiamate dall'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, non s'intendono comprese quelle di cui all'art. 2, commi primo e secondo.

CAPO VI

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, concernente iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.

Art. 7.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, modificata dalla legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, è autorizzato lo stanziamento di L. 550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

Art. 8.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 12.650.000.000, derivante dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 12.650.000.000

In aumento:

Cap. 4921 - categ. VIII (di nuova istituzione). — Spesa relativa a nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi	L. 3.000.000.000
Cap. 4924 - categ. X. — Spese per iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro (leggi provinciali 21 ottobre 1974, n. 29 e 25 agosto 1975, n. 36)	» 550.000.000
Cap. 4925 - categ. X. — Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in provincia (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 26, 24 agosto 1973, n. 35, 6 settembre 1974, n. 22 e 31 gennaio 1976, n. 12)	» 500.000.000
Cap. 4929 - categ. X. — Interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing) (leggi provinciali 21 ottobre 1974, n. 28 e 25 agosto 1975, n. 41)	» 300.000.000
Cap. 4951 - categ. X. — Interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia (leggi provinciali 7 settembre 1972, n. 20, 6 settembre 1974, n. 15 e 31 gennaio 1976, n. 12)	» 300.000.000
Cap. 4953 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie (leggi provinciali 23 gennaio 1975, n. 17, 25 agosto 1975, n. 36, 31 gennaio 1976, n. 12, 31 agosto 1976, n. 30 e 31 gennaio 1977, n. 11)	» 8.000.000.000
Totale variazione in aumento . . .	L. 12.650.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 7.

Provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della provincia autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 2 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire l'immediata attuazione delle finalità di cui al titolo IV della legge 1° giugno 1977, n. 285, la provincia autonoma di Trento provvede al finanziamento di iniziative concernenti servizi socialmente utili, secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 2.

I progetti specifici di intervento previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, predisposti dalla provincia autonoma, dai comprensori e dai comuni, sono approvati dalla giunta provinciale che provvede al loro coordinamento con riguardo alle linee programmatiche che informano l'attività della provincia nei settori di competenza autonoma.

A norma del predetto art. 26, quarto comma, della legge n. 285, i progetti indicano i tempi e le modalità di attuazione il numero dei giovani da utilizzare, le spese per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento e prevedono altresì le attività di formazione professionale che si rendano eventualmente necessarie ai fini della loro realizzazione.

Tenuto conto della maggiore o minore accentuazione del fenomeno della disoccupazione giovanile nell'ambito del territorio della provincia, la giunta provinciale promuove e favorisce in via prioritaria la predisposizione e l'attuazione di progetti di intervento da parte dei comprensori e dei comuni.

Art. 3.

La provincia, i comprensori ed i comuni assumono i giovani da occupare per la realizzazione dei progetti di rispettiva competenza con contratti a termine, secondo quanto disposto dall'art. 26, commi dal quinto all'ottavo, della legge 1° giugno 1977, n. 285. A tal fine le richieste numeriche di giovani, iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della citata legge, vengono presentate alle sezioni di collocamento competenti in relazione agli àmbiti territoriali interessati dalla attuazione dei singoli progetti. Qualora nelle liste speciali istituite entro tali àmbiti non vi sia disponibilità di giovani in possesso delle qualifiche richieste, i comuni ed i comprensori potranno presentare richieste ad altre sezioni la cui competenza riguardi àmbiti territoriali contermini, all'interno rispettivamente del medesimo comprensorio o dei comprensori finitimi. Ove si tratti di progetti da realizzare direttamente da parte della provincia, si ha riguardo in ogni caso a tutte le liste speciali istituite presso le sezioni di collocamento comprese nell'àmbito provinciale.

Ai giovani assunti viene corrisposta la retribuzione determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 285 sopra richiamata, oltre al trattamento di missione nelle misure e secondo le modalità previste per il personale dipendente dall'ente che ha provveduto all'assunzione, semprechè in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del contratto ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

Art. 4.

La giunta provinciale assegna ai comprensori ed ai comuni che predispongono ed attuano i progetti di intervento, i fondi per le spese relative alle retribuzioni ed al trattamento di missione al personale, alle attrezzature ed al funzionamento, per l'ammontare risultante dai progetti stessi come approvati a sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'erogazione ai comprensori ed ai comuni delle somme assegnate, è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comprensoriale e comunale in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun ente.

A tal fine gli enti medesimi invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per tipi di spesa.

In occasione del versamento relativo all'ultimo bimestre di attuazione dei singoli progetti, la giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni a ciascun comprensorio e comune.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione di ogni progetto, i comprensori ed i comuni inviano alla provincia un rendiconto delle spese sostenute, accompagnato da una relazione ove sono indicate le modalità di esecuzione del progetto ed il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati con la specificazione dell'entità fisica dei risultati conseguiti.

Art. 5.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 5791 - categ. XIV (con modificazione di dizione). — Provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della provincia, attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 8.

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 2 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di trattamento di riposo, assegni vitalizi e di graziali, a carico del fondo pensioni della provincia e del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910, è concessa a decorrere dall'1 gennaio 1975, una integrazione mensile lorda pari al 40 per cento dell'importo mensile lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, compresi le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, contributi di educazione, l'integrazione mensile lorda di cui alla legge provinciale 19 gen-

naio 1966, n. 5, l'integrazione mensile lorda di cui all'art. 1 della legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, e l'integrazione mensile lorda di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 novembre 1974, n. 42, in godimento al 31 dicembre 1974.

L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui al precedente comma, è arrotondato per eccesso a L. 100 e sarà corrisposto anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al personale provinciale in quiescenza, di cui al precedente art. 1, sono estese le disposizioni relative al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni a termini degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

Per l'anno 1976 l'importo annuo lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, compresi le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, contributi di educazione, l'integrazione mensile lorda di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5, l'integrazione mensile lorda di cui all'art. 1 della legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, l'integrazione mensile lorda di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 novembre 1974, n. 42, e l'integrazione mensile lorda di cui al precedente art. 1, è aumentato del 6,90 per cento.

Per l'anno 1977 l'importo annuo lordo delle pensioni di cui al precedente comma, è ulteriormente aumentato del 5,10 per cento in relazione alla percentuale di variazione accertata con decreto ministeriale 1° dicembre 1976, a sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per gli anni successivi, la giunta provinciale provvederà alla applicazione della percentuale di variazione che sarà accertata a sensi dell'art. 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 3.

A partire dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli assegni di pensione a favore dei titolari di trattamento di riposo a carico del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con la richiamata legge tirolese 27 dicembre 1909, sono corrisposti in via posticipata, a modifica di quanto disposto dalle norme finora applicate.

Art. 4.

Al maggior onere annuo di L. 50.000.000 nonchè all'onere «una tantum» di L. 90.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'importo complessivo di L. 140.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 140.000.000

In aumento:

Cap. 110 - categ. I. — Pensioni ai funzionari già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani . . L. 100.000.000

Cap. 120 - categ. I. — Pensioni ai medici comunali già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani . . . . » 40.000.000

Totale variazioni in aumento . . L. 140.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 9.

Modifica e rifinanziamento della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3: Riordino della normativa relativa alla estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3, è sostituito dal seguente:

«La somma risultante dall'applicazione dei precedenti commi va ridotta:

dello sconto di cui all'art. 32 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, fino alla data indicata dal primo comma del decreto legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

degli sconti a carico delle farmacie per le preparazioni galeniche magistrali e per le preparazioni galeniche preconfezionate stabiliti da disposizioni di legge o da convenzioni nazionali stipulate fra gli enti mutualistici e le rappresentanze dei farmacisti;

dell'ammontare delle quote di concorso previste a carico degli assistiti ai sensi del precedente art. 3».

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3, è elevato da L. 1.300.000.000 a L. 1.665.000.000 per l'esercizio finanziario 1977.

A partire dall'esercizio finanziario 1978, a modifica di quanto disposto dal citato art. 6, l'ammontare del predetto stanziamento è determinato annualmente dalla legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 2.000.000.000.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 365.000.000 derivante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 2, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere annuo massimo di lire 335.000.000 derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente art. 2 a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 23.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 365.000.000

In aumento:

Cap. 1655 - categ. III. — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonchè ai titolari di pensione e relativi familiari a carico (legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 3) . . . . L. 365.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 10.

Provvedimenti di sostegno alle attività agricole e zootecniche.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi

Art. 1.

Nella valutazione dell'insostituibile ruolo della cooperazione per lo sviluppo dell'agricoltura provinciale, la provincia è impegnata a promuovere e favorire il consolidamento economico e l'assetto organizzativo-commerciale delle cooperative agricole, dei consorzi di cooperative agricole, delle associazioni agrarie comunque denominate nonchè dei loro consorzi e federazioni

Art. 2.

Per gli scopi di cui all'art. 1 la giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti predetti nel medesimo articolo, che abbiano sede legale nel territorio della provincia e ivi svolgano la loro attività, contributi annui nella misura massima del 50 per cento delle spese di gestione sostenute per operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'attività di assistenza amministrativa e tecnico-economica nei confronti delle cooperative associate.

Le domande di contributo, corredate dai bilanci consuntivi regolarmente approvati, devono essere presentate dagli enti di cui al primo comma, all'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura entro sessanta giorni dall'approvazione dei bilanci stessi.

La giunta provinciale fissa con propria deliberazione entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la competente commissione legislativa, i criteri prioritari che devono regolare la concessione dei contributi e tutte le modalità inerenti la determinazione delle spese di gestione ammissibili, tenuto conto particolarmente dell'andamento commerciale delle produzioni agricole e zootecniche interessate, nonchè degli oneri di lavorazione dei prodotti.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo saranno concessi con preferenza alle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli limitatamente alle produzioni ottenute nell'ultima campagna agraria 1976-77.

Art. 3.

Per i fini di cui al precedente art. 1 è autorizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui al secondo comma del precedente art. 2 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO II
Interventi per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della meccanizzazione agricola

Art. 5.

Al fine di promuovere l'ammodernamento dei processi produttivi in agricoltura e di elevare il livello dei redditi e delle condizioni di lavoro della popolazione agricola, la provincia, individuando nella meccanizzazione agricola lo strumento indispensabile per il conseguimento della più elevata efficienza produttivo-economica, si impegna ad accelerare il processo di adeguamento delle attrezzature meccaniche alle esigenze della specializzazione ed intensificazione delle colture agricole.

Art. 6.

Per gli scopi di cui all'art. 5 la giunta provinciale è autorizzata a concedere le seguenti agevolazioni creditizie o contributive:

a) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio erogati dagli istituti ed enti nei termini e modi previsti dall'art. 6 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43;

b) contributi in conto capitale nei termini previsti dall'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43.

Per le agevolazioni creditizie di cui alla lettera *a*) è autorizzato il limite di impegno di L. 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 320.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

Per le agevolazioni contributive di cui alla lettera *b*) del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 7.

Possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43, le domande già presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

TITOLO III
Interventi a sostegno del settore zootecnico

Art. 8.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, secondo comma, numeri 1) e 2) della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 dello stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 9 della medesima legge provinciale n. 11 è elevato all'importo massimo di L. 4.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981, l'ammontare del predetto stanziamento è determinato annualmente dalla legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 2.000.000.000.

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 2, secondo comma, n. 1) della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Art. 9.

Per i fin di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48, è autorizzato il limite di impegno di L. 180.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 180.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

Art. 10.

Per i fini di cui all'art. 1, lettera *b*) della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;

L. 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

Art. 11.

I benefici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge saranno concessi nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 2 e seguenti della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48.

Nel secondo comma dell'art. 3 della sopraindicata legge, le parole «per un solo ciclo completo» sono sostituite con le parole «per un massimo di due cicli completi».

Art. 12.

Per i fini di cui all'art. 6 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di L. 70.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 13.

Per i fini di cui all'art. 8 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di L. 60.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1977.

TITOLO IV

Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina

Art. 14.

Per gli oneri relativi alle elezioni dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T., di cui all'art. 65 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 30.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1977.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Art. 15.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Alla copertura dell'onere di L. 4.930.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 10 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri di L. 70.000.000 e di L. 30.000.000 autorizzati, rispettivamente, con gli articoli 12 e 14 della legge medesima.

Art. 17.

Nell'allegato 1, approvato con l'art. 4 della legge provinciale 17 giugno 1977, n. 14, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 4410	L. 2.000.000.000

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 4.930.000.000

In aumento:

Cap. 1845 - categ. II. — Spesa per l'indizione delle elezioni dei comitati agricoli comprensoriali e dei membri nella assemblea dell'E.S.A.T. (legge provinciale 1° settembre 1977, n. 22)	L. 30.000.000
Cap. 4315 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi quinquennali per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48, art. 1, lettera *a*) . . .	» 180.000.000
Cap. 4316 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi per l'acquisto di bestiame bovino da ristallo per la produzione di carne (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48, art. 1, lettera *b*) . .	» 20.000.000
Cap. 4325 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi	» 2.000.000.000
Cap. 4410 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia (legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, art. 9)	» 2.000.000.000
Cap. 4411 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia (legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, art. 10)	» 200.000.000
Cap. 4414 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la corresponsione di premi per incrementare l'utilizzazione delle risorse foraggere (legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, art. 6)	L. 70.000.000
Cap. 4416 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per l'incremento del patrimonio zootecnico mediante la reintegrazione del bestiame (legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, art. 8)	» 60.000.000
Cap. 4492 - categ. X. — Concorso in conto interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di coltivatori diretti, proprietari, affittuari o mezzadri, singoli od associati, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole (legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43, art. 11, primo comma) . . .	» 320.000.000
Cap. 4493 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale a favore di più aziende agricole e di cooperative agricole per l'acquisto di macchine operatrici (legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43, art. 11, terzo comma)	» 50.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 4.930.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 11.

Ulteriori interventi nel settore turistico ed alberghiero.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche e ulteriore finanziamento della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, concernente «Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica».

Art. 1.

All'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, viene aggiunto il seguente comma:

«Per le finalità di cui al primo comma la giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni di categoria operanti a livello provinciale nel settore del turismo ed a cooperative di operatori turistici per azioni promozionali, che perseguano anche fini di turismo sociale, relative alle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 8. Le domande di sovvenzione devono essere presentate all'assessorato provinciale competente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui le attività promozionali saranno svolte, con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 11. La liquidazione delle sovvenzioni viene effettuata con le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Per lo sviluppo ed il potenziamento del turismo a mezzo dell'organizzazione turistica periferica e degli enti locali, la giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ai comprensori, ai comuni e loro consorzi, alle aziende auto-

nome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro-loco e loro consorzi, per l'attuazione di iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi di interesse turistico a carattere locale, nel quadro del programma provinciale».

Art. 3.

Nella prima applicazione le provvidenze di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata dalla presente legge, possono essere concesse anche in relazione ad attività pregresse, purchè posteriori al 1° gennaio 1977.

Le domande per le sovvenzioni di cui al precedente art. 1, riferite alle attività svolte nell'esercizio 1977 e da svolgere nell'esercizio 1978, dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dall'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 60.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1980.

Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 340.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1980.

CAPO II

Finanziamento di iniziative complementari alla attività turistica

Art. 5.

Ai fini della completa realizzazione degli obiettivi previsti dalla precedente normativa di incentivazione del patrimonio turistico complementare, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire a favore di comuni, loro consorzi e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, mediante la concessione di contributi in conto capitale per il completamento delle opere già ammesse in base alla predetta normativa, in relazione anche al finanziamento delle maggiori spese resesi necessarie ai fini delle iniziative considerate.

Art. 6.

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi in forma rateale annua costante in misura non superiore al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la durata di tre anni.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5, devono essere presentate alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da idonea documentazione comprovante la situazione relativa alle iniziative ed al loro finanziamento.

Nel caso di accoglimento delle domande di cui al precedente comma, l'ente richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare:

copia della deliberazione concernente l'approvazione del progetto dei lavori, le modalità di esecuzione dei lavori stessi e l'impegno finanziario dell'ente;

progetto esecutivo dei lavori.

Art. 8.

L'accoglimento delle domande è disposto con deliberazione della giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti anche i termini entro i quali gli enti beneficiari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione indicata all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 9.

La giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla determinazione della spesa ammissibile ed alla concessione del contributo.

Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimate le opere.

Art. 10.

Il contributo è corrisposto in annualità scadenti al 31 dicembre di ogni anno, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e con decorrenza dal 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Qualora, in sede di accertamento, venisse riscontrata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche in caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 11.

Le disposizioni della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, e successive modificazioni, si estendono, in quanto applicabili, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente capo è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 annui per la durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1977.

Art. 13.

Il limite di impegno di L. 100.000.000 autorizzato con l'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7, a carico dell'esercizio finanziario 1972, è ridotto all'importo di L. 50.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

A modifica di quanto disposto dal medesimo art. 6, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1983.

Art. 14.

Il limite di impegno di L. 100.000.000 autorizzato con l'art. 3 della legge provinciale 7 agosto 1973, n. 21, a carico dell'esercizio finanziario 1973, è ridotto all'importo di L. 60.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

A modifica di quanto disposto dal medesimo art. 6, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1984.

Art. 15.

Il limite di impegno di L. 200.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciae 6 settembre 1974, n. 14, a carico dell'esercizio finanziario 1974, è ridotto al'importo di L. 90.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

A modifica di quanto disposto dal medesimo art. 1, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1985.

CAPO III

Ulteriori modifiche e rifinanziamento della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, concernente «Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri».

Art. 16.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, dopo le parole «aziende di ristorazione» sono aggiunte le parole «loro annesse».

Art. 17.

La misura dei contributi pluriennali previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è elevata al 7,20 per cento

annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino alla estinzione dopo dodici anni, per le opere realizzate nelle località situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai 500 m s.l.m., rispettivamente al 9 per cento annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino alla estinzione dopo quindici anni, per le opere realizzate in tutte le altre località del territorio provinciale.

Art. 18.

All'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fini di cui al primo comma possono essere concessi contributi in conto capitale a favore degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per arredamento — ivi compreso quello di rinnovo — delle camere da letto, sale da pranzo, sale di soggiorno, bar, nonchè per attrezzature da cucina. Tali contributi non sono cumulabili con quelli pluriennali di cui ai precedenti commi.

La spesa massima ammissibile ai benefici di cui al precedente comma, determinata in base ad un preventivo sommario di spesa, non può superare l'importo di L. 20.000.000 ».

Art. 19.

Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con leggi provinciali 1° settembre 1975, n. 47 e 3 settembre 1976, n. 33, nonchè con la presente legge, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente art. 17, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Per gli stessi fini di cui al primo comma è inoltre autorizzata la spesa di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi fino al 1992, tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente art. 17, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

Art. 20.

I fondi di cui al precedente articolo vengono riservati, nel limite minimo del 70 per cento, agli ampliamenti ed ammodernamenti.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, integrato con legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

Art. 22.

Per la concesione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 18 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

Art. 23.

Le deliberazioni della giunta provinciale in merito all'accoglimento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente capo sono adottate secondo una graduatoria di priorità approvata dalla giunta stessa.

La graduatoria viene formata, per ciascun gruppo di domande relative ai diversi contributi, mediante l'applicazione di punteggi in base ad una tabella che sarà approvata dalla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato provinciale per il turismo in seduta plenaria. Nella predisposizione di tale tabella la giunta provinciale dovrà tenere conto della diversa qualificazione turistica delle aree interessate dalle iniziative alberghiere, e dovrà prevedere l'attribuzione specifica di punteggio per iniziative relative ad immobili danneggiati da pubbliche calamità, per iniziative di emigrati che rientrano in provincia, nonchè per contributi richiesti relativamente ad esercizi alberghieri a conduzione familiare o rifugi alpini.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutte le domande di cui ai commi precedenti dovranno essere allegati gli appositi questionari predisposti dall'asessorato provinciale competente, debitamente compilati, ai fini dell'applicazione dei punteggi. Qualora risulti che i richiedenti, nella compilazione dei questionari, abbiano dichiarato dati non veritieri, le relative domande saranno escluse dalla graduatoria prevista dai commi precedenti.

Art. 24.

I contributi pluriennali concessi in base alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere revocati nei casi di non applicazione, da parte delle aziende alberghiere, del contratto di categoria nei confronti del personale occupato. La revoca ha effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, da parte della giunta provinciale.

Art. 25.

Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal presente capo devono essere presentate:

entro sessanta giorni dalla data di approvazione della tabella di cui al precedente art. 23, relativamente all'esercizio 1977;

entro il 30 aprile 1978, relativamente a tale esercizio.

Art. 26.

Nella prima applicazione della presente legge i contributi pluriennali ed i contributi in conto capitale per ampliamenti ed ammodernamenti di cui al presente capo possono essere concessi anche in ordine ad iniziative alberghiere già realizzate, purchè risulti, a seguito di dichiarazione rilasciata dal comune, che l'inizio dei relativi lavori è avvenuto successivamente al 1° gennaio 1977.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a coloro che abbiano presentato domanda in base agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, che non sia stata accolta per mancanza di fondi, purchè i lavori contemplati nelle singole domande siano iniziati dopo la presentazione delle domande stesse.

Nei limiti di compatibilità con la normativa provinciale di incentivazione alberghiera, possono inoltre essere ammesse ai benefici previsti dal presente capo iniziative per le quali sia stata presentata domanda di contributo in base alle leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 24, 18 agosto 1975, n. 32 e 23 agosto 1976, n. 25, da imprese esercenti attività di ristorazione annesse ad esercizi alberghieri, purchè i lavori e gli arredamenti contemplati nelle singole domande siano iniziate dopo la presentazione delle domande stesse. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità previste dai precedenti articoli 23 e 25 indicando gli estremi della domanda a suo tempo presentata e specificando il tipo di contributo al quale intendono essere ammessi. La domanda va corredata da una dichiarazione, da rilasciarsi da parte del comune, nella quale si attesti la data di inizio degli eventuali lavori.

CAPO IV

Modifiche della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, e successive modifiche, concernente « Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari ».

Art. 27.

L'art. 3 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, come modificato con legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata, sono concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata:

per la dotazione di cui al punto *a*): fino a L. 350.000 per camera;

per la dotazione di cui al punto *b*): fino a L. 300.000 per camera ».

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 28.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 29.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 950.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 12, 19, primo comma, 21 e 22 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede nel modo seguente:

per L. 750.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 200.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto degli articoli 13, 14 e 15 della legge stessa, dalla riduzione, di pari importo, delle annualità previste a carico del medesimo esercizio finanziario, relative ai limiti di impegno autorizzati con l'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7, con l'art. 3 della legge provinciale 7 agosto 1973, n. 21 e con l'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 14.

Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 19, terzo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 725.000.000 autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 23.

Art. 30.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 400.000.000

Cap. 5471 - categ. X. — Spesa per contributi ai comuni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per la costruzione, l'acquisto ed il completamento delle opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 7, 7 agosto 1973, n. 21 e 6 settembre 1974, n. 14) . . . . » 200.000.000

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . » 750.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . L. 1.350.000.000

In aumento:

Cap. 2510 - categ. III (con integrazione di dizione). — Contributi per iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi di particolare interesse turistico a carattere non meramente locale, nonchè sovvenzioni alle associazioni di categoria ed a cooperative di operatori turistici, per attività di propaganda e pubblicità, partecipazione a fiere, mostre o rassegne nazionali ed estere (art. 10 legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54) . . . . L. 60.000.000

Cap. 2520 - categ. III (con integrazione di dizione). — Sovvenzioni ai comprensori, ai comuni e loro consorzi, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro loco e loro consorzi per l'attuazione di iniziative, attività e manifestazioni, servizi, convegni e congressi di interesse turistico a carattere locale (art. 11 legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54) . . . . » 340.000.000

Cap. 5431 - categ. X. — Spesa per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21, 6 settembre 1974, n. 14, 1° settembre 1975, n. 47, 19 gennaio 1976, n. 6 e 3 settembre 1976, n. 33) . . . . » 250.000.000

Cap. 5435 - categ. X. — Contributi in conto capitale per l'ammodernamento e l'ampliamento di esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e di rifugi alpini (legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33) . . . . » 100.000.000

Cap. 5436 - categ. X (di nuova istituzione). — Contributi in conto capitale per arredamento ed attrezzature di esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e di rifugi alpini . . . . » 100.000.000

Cap. 5475 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di iniziative complementari all'attività turistica . . . . . » 500.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 1.350.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1978, n. 12.

Sottoscrizione di azioni del centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin Trentina S.p.a.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 2 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin Trentina S.p.a.», di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.000.000.000.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente art. 1, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;
L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 2.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 2.000.000.000

In aumento:

Rubrica IV - Acquisto di valori mobiliari pubblici e privati

Cap. 3200 - categ. XI (di nuova istituzione). — Spesa per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione del «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin Trentina S.p.a.» . . . . . L. 2.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1978, n. 120/Legisl.

Determinazione del programma d'esame attinente l'esame-colloquio previsto dagli articoli 67 e 74 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 67 e 74 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 737 di data 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 67 e 74 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per l'inquadramento nella qualifica di insegnante delle scuole della infanzia del ruolo speciale delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, è stabilito il seguente programma d'esame:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai problemi dell'interazione della scuola con l'ambiente culturale e sociale ed al processo di socializzazione del bambino nell'ambito delle istituzioni che lo definiscono;

problematiche relative alla uguaglianza educativa, con particolare riferimento alla differenziazione degli interventi educativi e didattici per un'azione di sostegno, recupero ed integrazione dei bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali;

elementi di legislazione scolastica, con particolare riferimento ai temi ed agli argomenti derivanti dalla nuova normativa in vigore nella provincia autonoma di Trento;

nozioni sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento.

L'esame-colloquio sarà rivolto ad accertare il posseso da parte delle candidate di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea e ad accertare altresì la maturità delle stesse nella personale riflessione sui problemi dell'educazione e sulle esperienze della scuola contemporanea in riferimento all'opera educativa della scuola della infanzia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 8, *foglio n.* 79

(2321)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1978, n. 10-121/Legisl.

Determinazione del programma d'esame attinente l'esame-colloquio previsto dall'art. 71 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 71 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 738 di data 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dallo art. 71 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilito il seguente programma d'esame:

pedagogia e psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento al disadattamento scolastico nell'età infantile ed all'orientamento scolastico nell'età adolescenziale;

metodologia e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;

conoscenze teoriche relative alla materia o materie di insegnamento esercitate presso l'Ente di provenienza, con riguardo all'eventuale dimostrazione del corretto uso dei sussidi didattici relativi al tipo di istruzione impartito;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dallo art. 71 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilito il seguente programma d'esame:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con riferimento ai problemi della scuola;

elementi di metodologia relativa all'organizzazione della vita di classe o di istituto, con particolare riferimento alla individuazione e risoluzione dei problemi inerenti al rapporto educativo scolastico;

conoscenze teoriche relative alla materia o materie di insegnamento, esercitate presso l'Ente di provenienza, con riguardo all'eventuale dimostrazione del corretto uso dei sussidi didattici relativi al tipo di istruzione impartito;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

L'esame-colloquio potrà essere rivolto ad accertare il possesso da parte dei candidati di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea ai fini dell'organizzazione della vita di una classe, in relazione agli interessi psicologici e pedagogici ed alle espressioni di libertà creativa. Al colloquio inoltre potrà essere dato, se del caso, un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte e da svolgere nell'ambito della formazione e addestramento professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 8, *foglio n.* 80.

(2322)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1878, n. 11-122/Legisl.

Determinazione del programma d'esame attinente l'esame-colloquio previsto dall'art. 46, terzo comma, della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 739 di data 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dallo art. 46, terzo comma, della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, è stabilito il seguente programma d'esame:

nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli altri enti pubblici;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

L'esame-colloquio potrà essere rivolto ad accertare l'acquisizione da parte dei candidati della padronanza delle mansioni e funzioni svolte presso l'ente di provenienza e presso il centro di formazione professionale della Provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 8, *foglio n.* 81

(2323)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1978, n. **12-123**/Legisl.

Determinazione del programma d'esame attinente l'esame-colloquio previsto dall'art. 47 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 47 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 740 di data 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dallo art. 47 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, è stabilito il seguente programma d'esame:

pedagogia e psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento al disadattamento scolastico nell'età infantile ed all'orientamento scolastico nell'età adolescenziale;

metodologia e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;

conoscenze teoriche relative alla materia di insegnamento esercitata presso l'Ente di provenienza, con riguardo all'eventuale dimostrazione del corretto uso dei sussidi didattici relativi al tipo di istruzione impartito;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dallo art. 47 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilito il seguente programma d'esame:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con riferimento ai problemi della scuola;

elementi di metodologia e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;

conoscenze teoriche relative alla materia di insegnamento, esercitata presso l'ente di provenienza, con riguardo all'eventuale dimostrazione del corretto uso dei sussidi didattici relativi al tipo di istruzione impartito;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

L'esame-colloquio potrà essere rivolto ad accertare il possesso da parte dei candidati di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea ai fini dell'organizzazione della vita di una classe, in relazione agli interessi psicologici e pedagogici ed alle espressioni di libertà creativa. Al colloquio inoltre potrà essere dato, se del caso, un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte e da svolgere nell'ambito della formazione e addestramento professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 8, *foglio n.* 82

(2324)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781030)